

TRIBUNALE di TREVISO

Sezione seconda civile

N. 27/2013 R.G. 2

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Antonello Fabbro

Presidente rel., est.

Dott. Bruno Casciarri

Giudice

dott.ssa Elena Rossi

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nella causa promossa con ricorso ex art. 98 L.F. depositato in data

24/4/2014

IL CASO.it

DA

Hypo Alpe Adria Leasing s.r.l. (Avv. F. ...)

CONTRO

Fallimento Euro. In. 2003 s.r.l. (Avv. M. ... M. ... , Giudice  
Delegato dott.ssa Caterina Passarelli, curatore dott. Gi. ... C. ...)

In punto: opposizione allo stato passivo

Il Tribunale,

letti gli atti di causa,

vista la documentazione allegata dalle parti,

sentito il Giudice Relatore,

ritenuto che:

La Hypo Alpe Adria Leasing s.r.l., deducendo di avere stipulato con la fallita Euro.

In. 2003 s.r.l. n. 3 contratti di locazione finanziaria, di cui uno riguardante due

capannoni limitrofi, proponeva domanda di restituzione e rivendica dei beni oggetto di tali contratti e l'ammissione al passivo dell'importo di euro 60.000,00 in prededuzione a titolo di indennità per l'occupazione dei capannoni per il periodo dal fallimento sino alla data di deposito della domanda di insinuazione al passivo, oltre a euro 6.700,00 mensili per il periodo successivo e fino all'effettiva consegna di tali beni. Chiedeva inoltre di essere ammessa per euro 202.472,68 in chirografo per i canoni scaduti ante fallimento e non pagati.

Il Giudice Delegato accoglieva le domande di rivendica, respingeva *“la domanda dell'istante per indennizzo ed accessori in prededuzione per l'occupazione degli immobili atteso che il curatore si è sciolto dal contratto ed ha messo a disposizione dell'istante il bene, mai occupato”*, accoglieva la domanda riguardante i canoni.

La Hypo Alpe Adria Leasing srl ha proposto opposizione contro tale decreto laddove ha escluso il diritto della ricorrente alle indennità richieste in prededuzione.

Come puntualizza la curatela la doglianza della ricorrente si articola in due distinte domande, di cui la prima ha per oggetto l'importo di euro 60.000,00 preteso a titolo di indennizzo per l'occupazione dell'immobile dalla data del fallimento fino alla comunicazione da parte della curatela dello scioglimento del contratto, intervenuta il 10-9-2014 e per il successivo periodo fino al deposito della domanda tardiva di ammissione al passivo (16/10/2013), la seconda, invece, consiste nella richiesta di condanna per il credito futuro derivante dalla occupazione del bene successiva alla presentazione della domanda di insinuazione al passivo e fino all'effettiva restituzione del bene da parte della curatela.

Esaminando la prima domanda si osserva che l'esecuzione del contratto di leasing rimane sospesa fino a che il curatore non abbia esercitato l'opzione concessagli dall'art. 72 L. Fall. (richiamato dall'art. 72 quater L. Fall. ), ossia fino a che non abbia

deciso se subentrare nel contratto o sciogliersi. Nel caso di specie il curatore, dopo che il contraente in bonis lo aveva messo in mora, ha scelto di sciogliersi, comunicando tempestivamente alla controparte tale sua decisione.

Fino a che il contratto rimane sospeso non può sorgere, per ciò solo, alcun credito in capo al contraente in bonis, posto che la sospensione del contratto è un effetto di legge e non è dato ravvisare alcuna condotta illecita in capo alla curatela. Né il diritto alla reclamata indennità è rinvenibile in una qualche disposizione di legge. Peraltro il contraente in bonis che intenda conoscere rapidamente la scelta del curatore tra continuazione e interruzione del rapporto ha l'onere di attivare tempestivamente la procedura di cui all'art. 72 comma 2 L. Fall.

Con riferimento alla domanda di indennizzo per il periodo successivo alla presentazione della domanda la ricorrente sostiene che *“la perdurante occupazione dell'immobile da parte della curatela è priva di titolo giuridico e come tale fonte di responsabilità nei confronti della proprietaria”* (pag. 10 del ricorso). Precisa poi che si tratta di un credito di natura risarcitoria (ibidem) da fatto illecito, invocando una massima (Cass. 4190/1998) che, intervenendo in tema di locazione, ha ritenuto che fosse fonte di responsabilità extracontrattuale la detenzione del bene da parte della curatela in caso di rapporto locatizio caducato.

Le allegazioni in fatto poste a fondamento della domanda sono erranee. Invero risulta che il bene è detenuto da una terza società senza il consenso della procedura e che la curatela non ne ha mai avuto l'effettiva disponibilità. Ma ancor di più conta la considerazione che la domanda fondata sulla responsabilità da fatto illecito (occupazione senza titolo) sarebbe accoglibile soltanto qualora l'attore dimostrasse di avere effettivamente subito un danno. Ma il danno, nel caso di specie, non è neppure stato allegato dalla ricorrente, né può ritenersi che sussista in re ipsa,

considerate la natura e le caratteristiche dell'attività di impresa svolta dalla società di leasing.

La domanda va pertanto respinta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe,

rigetta il ricorso,

condanna la Hypo Alpe Adria Leasing s.r.l. a rifondere al fallimento Euro. In. 2003 s.r.l. le spese di causa, che liquida in euro 4.700,00 per onorari, oltre a spese generali (15%), c.p. e iva.

Treviso,

23/9/2014

Il Presidente estensore

IL TRIBUNALE  
DI TREVISO

26.9.2014  
IL TRIBUNALE  
DI TREVISO